

Novità introdotte dal dl banche la cui legge di conversione è stata pubblicata in G.U.

Vendite immobiliari hi-tech

Più telematica (e velocità) nelle procedure esecutive

DI STEFANO LOCONTE
ED EUGENIA NOTARANGELO

Più telematico e più veloce: queste sono le parole d'ordine del nuovo processo civile, in particolare quello esecutivo, modificato ancora una volta dalle numerosissime novità introdotte dalla legge di conversione n. 119/2016, del decreto legge n. 59/2016 (il cosiddetto decreto banche).

Approvata in via definitiva dal Parlamento il 28 giugno scorso, la legge di conversione è entrata in vigore il 3 luglio 2016. La versione approvata, in via conclusiva dalla camera, comprende le modifiche introdotte in sede di conversione rispetto a quanto previsto originariamente dal testo normativo adottato dal governo.

Il ministero della giustizia inoltre in questi giorni ha provveduto a redigere e pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*, il testo coordinato delle disposizioni del decreto legge n. 59/2016 integrate con tutte le modifiche apportate con la legge di conversione.

Il decreto legge, adduce in via principale, rilevanti misure volte al più efficace recupero del credito e tra le altre, emergono importanti novità al fine di garantire una maggiore speditezza del procedimento di espropriazione forzata, che come noto, rappresenta gran parte della macchina della giustizia italiana.

Le più importanti variazioni per gli addetti al settore, sono previste proprio all'art. 4 del decreto, introducendo una serie di cambiamenti volti ad accelerare e modificare le procedure esecutive.

Il legislatore, restando coerente alle precedenti manovre legislative, punta ancora sulle procedure «informatizzate» confermando la sua propensione per lo strumento delle procedure telematiche. Infatti, con la modifica del novellato quarto comma dell'art. 569 cpc rubricato «Provvedimento per l'autorizzazione alla vendita», ad oggi, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di preferire che le vendite immobiliari siano effettuate con modalità telematiche, nel rispetto però della normativa che regolamenta tale disciplina. La nuova regola vale sempre salvo che quanto disposto dal nuova previsione non risulti pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Si evince quindi - in questa particolare norma, come in tutta la legge in esame - che uno degli strumenti preferiti dal legislatore per ottimizzare e velocizzare il processo

risulta ancora una volta essere quello telematico che sembrerebbe ad oggi la strada più percorribile, più economica e smart, per sbloccare l'ingolfato sistema di giustizia.

Ma per ottimizzare e velocizzare il processo, il legislatore del decreto banche ha previsto ancor di più e non solo, strumenti telematici.

Si segnalano infatti, sempre in materia di esecuzioni, le rilevanti modifiche apportate relativamente alla figura del professionista delegato alla vendita, nominato ai sensi dell'art. 591-bis del codice di procedura civile. Egli infatti, secondo la nuova previsione, sarà ora obbligato a depositare entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte e, con cadenza semestrale, un rap-



porto riepilogativo periodico delle attività svolte. Evidente è quindi la manovra legislativa che intende evitare inutili falle e dispendio di tempo, nonché un quotidiano monitoraggio delle procedure in corso, a vantaggio sia del debitore sia del creditore sia dell'intero sistema.

Ancora, sempre in tema di esecuzione, una delle novità più controverse e già dibattute attiene invece all'intro-

duzione nel codice di procedura civile del nuovo articolo 590-bis.

La novellata disposizione, difatti, prevede che, il creditore che partecipa all'asta e che risulta assegnatario del bene pignorato indichi tempestivamente il nome del terzo effettivo acquirente. Il creditore infatti ha il dovere di provvedere, entro e non oltre cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare.

In mancanza, il trasferimento sarà fatto a favore direttamente del creditore. I primi commenti in merito a questa novità hanno sottolineato come questa previsione consentirebbe alle banche di finanziare la vendita dell'immobile per poi acquistarlo in

un secondo momento all'asta a un valore dimezzato, anche attraverso una società dalla stessa banca controllata o facente parte del medesimo gruppo.

La riforma infine interviene sulle disposizioni che disciplinano la concessione da parte del giudice della provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Con la modifica dell'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile infatti, ad oggi il giudice ha l'obbligo di provvedere a concedere l'immediata esecutività per le somme non contestate, anche se è in corso il giudizio di opposizione. Il decreto obbliga il giudice a concedere la provvisoria esecutività, anche se il debitore contesti un credito solo parzialmente, sulla parte non contestata.

© Riproduzione riservata



Il testo della legge sul sito www.italioggi.it/documenti

C'è una carta dei diritti per i clienti degli avvocati

Nasce la carta dei diritti del cliente dell'avvocato. L'hanno messa a punto tre siti italiani di informazione giuridica: laleggepertutti.it, studiocataldi.it e avvocatoandrea.it. Obiettivo: tutelare gli interessi del consumatore e, allo stesso tempo, ridare all'avvocatura l'immagine di difesa dei diritti. La carta si compone di 19 punti, a partire dal diritto del cliente alla trasparenza e a essere reso edotto del curriculum vitae dell'avvocato, delle sue specifiche aree di competenza e dei percorsi formativi svolti. Inoltre, il cliente ha diritto a essere informato sui costi che dovrà affrontare per intraprendere il giudizio, tenendo conto anche delle spese che potrebbe dover sostenere in caso di nomina di consulenti tecnici e di quelle che potrebbero rendersi necessarie in ogni grado del giudizio. In questo senso, viene richiamato il principio introdotto dall'art. 13, comma 5, della legge 247/2012, ovvero la possibilità di richiedere all'avvocato un preventivo scritto sulla prevedibile misura del costo della prestazione. Il cliente, poi, ha diritto di conoscere i rischi di una possibile soccombenza nonché di avere informazioni sulla concreta possibilità di dare esecuzione a eventuali provvedimenti favorevoli. Ha diritto di essere costantemente e tempestivamente informato sull'andamento della causa e di ricevere le copie di tutti gli scritti difensivi anche delle altre parti in giudizio. Ancora, è diritto del cliente dello studio ottenere la restituzione del fascicolo consegnato all'avvocato, con tutte le carte e i documenti, durante la causa o alla sua cessazione, anche se ancora non abbia corrisposto all'avvocato il relativo onorario per l'attività svolta. In caso di revoca dell'avvocato, invece, ha diritto ad avere una completa e dettagliata relazione sull'attività svolta, sullo stato della causa e sulla data di successiva udienza. Tale diritto, specifica la carta, non è subordinato al pagamento del compenso dell'onorario per l'attività svolta. Infine, in caso di rinuncia la mandato da parte dell'avvocato, il cliente deve ricevere un preavviso adeguato alle circostanze ed essere informato su quanto è necessario fare per non pregiudicare la propria difesa.

Mario Valdo

© Riproduzione riservata

BREVI

Riguardo ai timori di un possibile rischio di aumento delle bollette elettriche, il ministro dello sviluppo economico ha precisato ieri che dal decreto legge 98/2016 (decreto Ilva), attualmente in fase di conversione, non discende alcun effetto sui prezzi. La norma in discussione prevede infatti un prelievo temporaneo di 400 milioni di euro sui fondi gestiti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per rafforzare il sostegno statale al Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'Ilva. La stessa norma prevede che questo prestito sarà regolarmente rimborsato, in un termine posticipato al 2018, ovvero successivamente, per tener conto dei tempi della procedura. Non sono stati evidenziati effetti o automatismi sulle bollette.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 di ieri è stato pubblicato il decreto 30 giugno 2016 del ministero dell'interno recante «Certificato per l'ottenimento di un contributo a seguito di contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti».

La legittima difesa si può rivedere ma «facciamo attenzione a non mettere troppe armi in giro» come accade negli Stati Uniti.

Lo ha detto il ministro della giustizia Andrea Orlando ospite di Agorà (Rai3). «Rivediamo la legittima difesa e può essere penalizzante per chi si difende, ma facciamo attenzione a non mettere troppe armi in giro: è lo stato che deve difendere il cittadino», ha detto il Guardasigilli: «Lo vediamo negli Stati Uniti cosa significa avere scarso controllo della circolazione delle armi».



Andrea Orlando